



Capitolato e Schema di Contratto

PROCEDURA APERTA

SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI T.P.L.

SETTORE EXTRAURBANO DI VICENZA

COD. 866 VALLI DEL PASUBIO - CIG 78575249EC

Esercizio Estivo 2019

Esercizio Invernale a.s. 2019/2020

Esercizio Estivo 2020

Esercizio Invernale a.s. 2020/2021

Con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 2 anni

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti

Viale Milano, 78

36100 VICENZA

Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014

svt@svt.vi.it

www.svt.vi.it

PARTE I - CAPITOLATO	3
1. OGGETTO DELL'APPALTO:	3
2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:	3
3. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:	3
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA	4
5. COSTI DELLA MANODOPERA	4
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
7. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	5
PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO	6
ART. 1 OGGETTO.....	7
ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	7
2.1 IMPORTO CONTRATTUALE.	7
2.2 RENDICONTAZIONE:	8
2.3 FATTURAZIONE:	8
2.4 PAGAMENTI.....	8
2.5. REVISIONE PREZZI (solo per contratti di durata pluriennale)	9
ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO	9
ART. 4 VARIAZIONI	9
ART. 5 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO.....	9
ART. 6 PERSONALE	11
ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'	12
ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO.....	12
ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO.....	13
ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO	13
ART. 11 RESPONSABILITA.....	13
ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO	13
ART. 13 VERIFICHE A BORDO	14
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO	14
ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO	15
ART. 18 PENALI E DANNI.....	15
ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI.....	17
ART. 20 CONTROVERSIE.....	17
ART. 21 ALIQUOTA IVA.....	17
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 24 NORME APPLICABILI	18
ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA	18
ART. 25 CODICE ETICO.....	18
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 27 RINVIO.....	19

PARTE I - CAPITOLATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

La **Società Vicentina Trasporti a r.l.** – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail: svt@svt.vi.it – pec: svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT, quale azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, ad essa affidatogli con il regime dell'“in house providing” dall'Ente di Governo del TPL giusto contratto di servizio sottoscritto in data 29/09/2017, intende SUB-AFFIDARE , ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma settore extraurbano, come di seguito dettagliato.

Il sub-affidamento oggetto del presente schema di contratto è stato autorizzato dall'Ente di Governo con determinazione n. 12600 del 23/02/2018

2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Per l'effettuazione del **servizio extraurbano Cod. 866 Valli del Pasubio** il subaffidatario dovrà impiegare n. 1 autobus con minimo 35 posti tra seduti e in piedi e lunghezza adeguata al servizio (non superiore a 8 metri).

3. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente contratto per gli addetti ai servizi di TPL, pena la decadenza del subaffidamento e la risoluzione del contratto se stipulato

Ai fini della valutazione dell'equipollenza è necessario che il CCNL applicato contempli attività coerenti e compatibili con le attività oggetto del servizio messo in gara e che sia equivalente a quello autoferrotranvieri sotto il profilo retributivo.

A tal fine si precisa che l'autorizzazione al sub-affidamento rilasciata dall'Ente di Governo prevede espressamente *“l'obbligo, per il subaffidatario, di applicare, nei confronti dei dipendenti adibiti ai servizi subaffidati, i contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti ai servizi di trasporto pubblico locale, pena la decadenza dal subaffidamento”*

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà:

- fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze, indicando il CCNL applicato. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, indicando per ciascuno il numero del LUL Libro Unico del Lavoro attestante la loro regolare assunzione.
- consegnare copia della patente, del CQC e dell'idoneità medica di ciascun autista riportato nell'elenco.

L'elenco degli autisti e la documentazione sopra richiesta (patente, CQC, visita medica) è elemento indispensabile per l'efficacia dell'aggiudicazione della gara.

La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che segue nella graduatoria.

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verifichino delle sostituzioni o vengano impiegati nuovi operatori.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

Di seguito viene riportata la descrizione e l'importo annuo a base d'appalto, iva esclusa.

L'importo annuo a base d'appalto, iva esclusa , calcolato sulla base delle percorrenze stimate, ammonta a **complessivi € 76.060,00** di cui :

- euro 76.000,00 soggetti a ribasso
- euro 60,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della durata contrattuale di 2 anni e dell'opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 2 anni, il valore massimo stimato dell'appalto (per 4 anni) è pari a **euro 304.240,00=**, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto di IVA .

Cod. Servizio	Cadenza Servizio	gg. stimati su base annua	Km. totali stimati su base annua
866 VALLI DEL PASUBIO	da lunedì a venerdì estivo	64	7.350
	sabato estivo	13	1.194
	da lunedì a venerdì invernale scolastico	171	21.960
	sabato invernale scolastico	34	3.585
	dal lunedì al venerdì invernale vacanza scolastica	15	1.723
	sabato invernale vacanza scolastica	4	368
		Km.	36.180

5. COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che i costi della manodopera per determinare la base d'asta sono stati calcolati considerando un Costo medio orario del lavoro di 16,73 euro/ora per il personale dipendente assunto con CCNL Autoferrotranvieri, parametro 140, stimando un impegno complessivo orario annuo come segue

N. ore di lavoro annue	Totale annuo costo manodopera	Incidenza percentuale della manodopera sull'importo totale del contratto
1.460	€ 24.425,80	32,11%

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, è motivato dal fatto che il sub-affidamento di servizi di TPL, è un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo quindi per definizione di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

Considerato che l'appalto ha per oggetto una prestazione ripetitiva e standardizzata nel modus operandi, in virtù del rapporto di complementarietà esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene che la disposizione derogatoria del quarto comma dell'art. 95 consenta di aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo.

7. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Trattandosi di appalto con incidenza della manodopera inferiore al 50%, non si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)

PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

Il servizio in sub-affidamento dovrà essere eseguito secondo le condizioni stabilite dal presente SCHEMA DI CONTRATTO

Schema di CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL URBANO / EXTRAURBANO

Lotto _____

Tra

la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Viale Milano 78 -36100 Vicenza – Codice Fiscale e partita IVA 03419220243 – qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. ing. Umberto Rovini, di seguito denominata SVT

E

la Società _____ con sede in _____
Codice Fiscale e Partita IVA _____ qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor _____, di seguito denominata anche sub-affidatario,

PREMESSO

- che SVT è affidataria “in house” del servizio di TPL per il bacino di Vicenza ed ha stipulato in data 29/09/2017 prot. 67152 apposito contratto con l'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi nel rispetto degli standard di sicurezza e di qualità resi all'utenza;
- che la società SVT con delibera in data _____ ha deliberato di indire una procedura aperta per sub-affidare parte dei servizi di TPL ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e del contratto di servizio sopra citato;
- che in esito alla gara esperita, indetta con bando prot. ____ del _____, la società _____ è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto;
- che con lettera prot. _____ in data _____ veniva comunicata l'aggiudicazione e si disponeva l'avvio del servizio in sub-affidamento dal _____ nelle more della stipula del contratto, (se necessario);
- che il servizio da sub affidare riferito al lotto _____ si articola nelle linee, percorsi e orari evidenziati nei documenti allegati che sono parte integrante del presente contratto;
- che la Società SVT è stata autorizzata dall'Ente affidante a sub affidare a terzi i servizi di TPL oggetto del presente contratto come da provvedimento dell'Ente di governo prot. 12600 del 23/02/2018;
- che si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che quindi, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è diventata efficace;
- che in data _____ è stata rilasciata l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
oppure
- non essendo ancora stata rilasciata l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva nel caso venga rilasciata l'informazione interdittiva;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il sub affidatario assume l'obbligo di effettuare, in nome e per conto della Società SVT, l'esercizio dell'attività di trasporto urbano / extraurbano riferite al:

LOTTO _____ Linee CIG

Il servizio di TPL dovrà essere svolto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti:

- dal Programma di esercizio così come approvato dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino Territoriale e omogeneo di Vicenza prima di ogni esercizio estivo /invernale;
- dai documenti allegati **sub. 1** contenenti la descrizione delle linee e dei servizi e degli orari;
- dagli standard qualitativi di cui all'allegato **sub. 2** (indicatori di qualità);

Si precisa che l'allegato sub. 1 "descrizione delle linee e dei servizi e degli orari" è stato formulato tenuto conto dei dati storici aziendali e va inteso come indicativo. Gli orari, le cadenze e le frequenze esatte sono quelle definite all'inizio di ogni esercizio estivo / invernale con l'approvazione del programma di esercizio da parte dell'Ente di Governo.

Il Programma di esercizio è comunque soggetto a variazioni anche in corso d'opera per esigenze non dipendenti da SVT (modifica orari scolastici, modifica dei percorsi, autorizzazioni nuove fermate o spostamento di fermate esistenti, ecc.).

Il sub-affidatario altresì si obbliga ad eseguire il contratto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai seguenti elaborati posti a base di gara che il sub-affidatario dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- "indicazioni per gli autisti delle aziende subaffidatarie del servizio TPL",
- Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti D.U.V.R.I. ed il relativo verbale di coordinamento redatti in data _____ agli atti di SVT

Per l'effettuazione del **servizio extraurbano 866** il subaffidatario dovrà impiegare autobus idonei di tipologia interurbana o di classe II con minimo: 24 posti (seduti) .

Prima dell'inizio del servizio il sub-affidatario dovrà comunicare ad SVT l'autobus/gli autobus che verrà/verranno utilizzato/i per il **servizio extraurbano 866** fornendo la documentazione necessaria a dimostrarne l'idoneità ai sensi delle leggi vigenti in materia di T.P.L. e provvedere, con costi di installazione a proprio carico, ad equipaggiare i mezzi con il **sistema AVM, validatrici ed adesivi identificativi che saranno forniti da SVT**.

Nel caso di avarie al sistema informativo di bordo AVM o alle validatrici, funzionali alla corretta fruizione del servizio da parte della clientela, la ditta provvederà tempestivamente a contattare l'officina di SVT di Vicenza per la riparazione e/o sostituzione.

ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

2.1 IMPORTO CONTRATTUALE.

L'importo contrattuale annuo offerto, determinato tenendo conto dei prezzi unitari offerti e dei chilometri stimati in sede di gara, ammonta ad euro oltre ad euro iva esclusa per oneri sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi euro oltre IVA, pari a complessivi euro nel biennio di durata contrattuale (IVA esclusa)

I prezzi unitari contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, allegata in

copia al presente contratto **sub 3** per costituirne parte integrante e sostanziale. I prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi e IVA Esclusa.

Il corrispettivo del contratto sarà determinato sulla base del prezzo €/km offerto e dei km che saranno effettivamente percorsi (con esclusione dei trasferimenti tecnici).

2.2 RENDICONTAZIONE:

Il RUP provvederà a trasmettere mensilmente alla ditta subaffidataria, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il consuntivo dei servizi svolti sulla base del quale emettere la relativa fatturazione, che comprenderà:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con l'esclusione dei trasferimenti tecnici, su formato cartaceo e foglio elettronico. Tale rendicontazione dovrà basarsi sulle percorrenze unitarie di cui alle schede tecniche riportate nella : "descrizione delle linee e dei servizi e degli orari". all. sub. 1 e sul numero di corse effettivamente realizzate;

E' facoltà della ditta sub affidataria, se lo ritiene opportuno al fine di facilitare le verifiche in contraddittorio, trasmettere la rendicontazione mensile dei servizi svolti entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2.3 FATTURAZIONE:

Il subaffidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto la rendicontazione da parte del RUP ovvero decorsi inutilmente 20 giorni dal termine del mese di riferimento.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- l'elenco aggiornato dei dipendenti addetti alla guida in servizio, con la relativa iscrizione al L.U.L.;
- livelli raggiunti per i fattori previsti dagli standard qualitativi secondo gli indicatori di cui all'art.19 del presente contratto compilando la colonna "Livello raggiunto mensile" degli indicatori di qualità (all.2) relativamente ai punti 1a, 2a 2b 2c, 3a 3b, 4a ;
- ogni altra informazione relativa al servizio reso, che SVT riterrà necessario richiedere.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. riportato nel frontespizio del presente contratto.

Per il risarcimento di eventuali danni e/o costi subiti da SVT per fatto o colpa del sub-affidatario o per il pagamento di eventuali penali comminate o franchigie richiesta dalla compagnia di assicurazione per incidenti causati dai mezzi in locazione o per sanzioni del Codice della Strada anticipate per conto del subaffidatario, SVT emetterà apposita fattura nei confronti dello stesso con pagamento a 30 gg.d.f.f.m..

2.4 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura mensile emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m., previa acquisizione del DURC e verifica Equitalia per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Sull'importo mensile sarà comunque applicata la **ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016). Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo l'attestazione della regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC.

2.5. REVISIONE PREZZI

Il prezzo unitario offerto potrà essere aggiornato annualmente, in seguito a richiesta scritta da parte del subaffidatario, a partire dalla seconda annualità, in base al 75% della variazione degli indici ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati).

ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO

Il contratto avrà inizio il giorno 9 giugno 2019 e scadrà con il termine dell'anno scolastico 2020/2021 (indicativamente il 12 giugno 2021), farà fede la data riportata nel calendario scolastico approvato dalla Regione Veneto.

E' prevista la possibilità di rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori due anni, previo accordo scritto tra le parti da formalizzare almeno 60 giorni prima della scadenza.

SVT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima mediante invio di PEC, senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo, qualora vengano interrotti gli affidamenti allo stesso, o SVT debba procedere a riorganizzazioni del servizio anche utilizzando modalità diverse dalle tradizionali, che prevedano contrazioni del servizio di TPL attualmente assegnato o per qualsiasi altro motivo ad oggi non prevedibile al momento della stipula del presente contratto. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

ART. 4 VARIAZIONI

I servizi oggetto del presente contratto così come descritti nei documenti allegati (servizi, linee, percorsi e orari), saranno definiti puntualmente all'inizio di ogni esercizio estivo/invernale con l'approvazione da parte dell'Ente di Governo del relativo programma di esercizio e saranno comunicati entro la fine del mese di maggio per il servizio estivo ed entro la fine di agosto per il servizio invernale.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere modificati da SVT anche in corso di esercizio a seguito di eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico, modifiche del calendario Regionale, modifiche richieste dall'Ente Affidante, ecc..

I servizi potranno subire variazione nel numero di corse/km al massimo del 20% in più e in meno, senza che da ciò possa derivare la variazione del prezzo unitario offerto.

Il sub-affidatario, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio economico, anche eccedente l'alea del 10% dell'importo contrattuale, che si considera, pertanto, opportunamente valutato in sede di offerta.

In relazione a quanto sopra, il sub affidatario dovrà osservare le variazioni ai programmi di esercizio disposte da SVT, siano esse definitive o temporanee, senza sollevare eccezione alcuna.

SVT si impegna a comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:

- per le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- per le variazioni urgenti dipendenti da cause imprevedute o di forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via fax, mail o telefono.

SVT non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite il proprio personale ispettivo.

ART. 5 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO

Il sub affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire:
 - la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà gli autobus sopra descritti all'art. 1;
 - la messa a disposizione di un numero di persone qualificate adeguato a garantirne la regolare effettuazione;
- b) rispettare le disposizioni di SVT in tema di programmi di esercizio e relative variazioni, preventivamente rese note, ed attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale SVT preposto al controllo della rete di trasporto pubblico;
- c) guidare gli autobus con diligenza e nel rispetto del Codice della Strada

- d) rispettare la vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge e regolamenti relative alla sicurezza e alla regolarità del servizio. Il sub affidatario risponderà quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della strada, impegnandosi a sollevare SVT da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, e provvedendo ad accollarsi l'onere ed a comunicare entro i termini stabiliti il nominativo e i dati richiesti del conducente responsabile;
- e) rispettare gli standard qualitativi minimi dei servizi definiti da SVT garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nell'allegato sub 2;
- f) garantire un costante adeguato rifornimento di **titoli di viaggio** per la vendita a bordo da parte dei propri conducenti. Questi ultimi dovranno inoltre effettuare il controllo del possesso di un regolare titolo da parte della clientela nei capolinea ed al momento della salita dei viaggiatori;
- g) consentire l'esercizio della sorveglianza da parte di SVT, dei competenti Organi dell'Ente affidante (Comune di Vicenza e/o Provincia di Vicenza e/o Comune di Bassano e/o Comune di Recoaro e/o Comune di Valdagno) in materia di sicurezza dell'esercizio. A tale scopo, previa esibizione di un documento che evidenzia la loro funzione, i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti SVT incaricati del controllo del servizio avranno libero accesso ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal sub affidatario per la gestione dei servizi in oggetto. Gli stessi potranno verificare la regolarità del personale impiegato nel servizio e la presenza sull'autobus della documentazione prevista per legge. Il personale del sub affidatario dovrà fornire agli incaricati del controllo le proprie generalità ed esibire la patente di guida, il CQC o documento equipollente, il turno di servizio e tutti i documenti che per disposizione di legge devono essere a bordo del mezzo. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità dell'Aggiudicatario stesso.
- h) dare comunicazione tempestiva a SVT di qualsiasi disservizio, sinistro o irregolarità, telefonando all'ufficio di SVT che sarà indicato e facendo seguito, in giornata, con mail o fax;
- i) inviare ad SVT la documentazione prevista al punto 2.3 del presente contratto
- j) inviare ad SVT qualsiasi atto e/o documento rilevante, nonché fornire tutte le informazioni rilevanti, al fine di accertare sia il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'esercizio del Servizio sia il rispetto delle obbligazioni che verranno assunte con il Contratto;
- k) inviare ad SVT copia della documentazione che, in base alla normativa vigente, è obbligato a comunicare a qualsiasi Autorità al fine di poter verificare il rispetto dei livelli standard di qualità nell'erogazione del servizio, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza e continuità del servizio;
- l)** consentire ad SVT, eventualmente anche negli impianti e/o nelle sedi dove sono parcheggiati gli autobus, di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 ora, le verifiche della attuazione delle prescrizioni per l'esercizio dei veicoli;
- m) assumersi la responsabilità per il rischio della gestione del servizio ed agire in nome proprio. In capo al sub affidatario si pongono tutti i rapporti con i terzi. SVT sarà surrogata dallo stesso per il pagamento di obbligazioni che essa ha l'interesse di soddisfare;
- m) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario dovrà inviare a SVT, all'indirizzo mail sinistri@svt.vi.it, entro 24 (ventiquattro) ore, un dettagliato rapporto scritto. In caso di sinistro con feriti o mortale, dovrà informare immediatamente – a mezzo telefono – i responsabili SVT per consentire loro di intervenire sul luogo del sinistro, effettuare i dovuti accertamenti di legge e assolvere alle incombenze previste dal DPR 11.07.1980 n. 753.
- n) rispettare le "indicazioni per lo svolgimento del servizio di TPL urbano ed extraurbano in sub-affidamento" adottate da SVT e gli ordini di servizio dalla stessa emanati.
- o) Fornire, su richiesta di SVT, i dati certificati dei servizi svolti in sub- affidamento secondo le linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto pubblico Locale.
- p) impegnarsi a non rivelare né diffondere il contenuto dei documenti nonché ogni altra

informazione inerente lo svolgimento del presente contratto, trasmessi da SVT direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma. Fatto salvo quanto anzidetto, le informazioni riservate non comprendono quelle che sono o diventano di pubblico dominio per motivi non dovuti alla indebita comunicazione o uso da parte di una delle parti.

- q) Impegnarsi a non utilizzare o divulgare le informazioni della controparte senza il previo consenso scritto di SVT, eccetto per lo scopo di adempiere ai propri obblighi contemplati dalla documentazione di gara e/o relative allo svolgimento del presente contratto, o salvo che ciò non venga richiesto da una legge, da una norma o da un'ordinanza di tribunale. Prima di ottemperare ad un eventuale obbligo di divulgazione di informazioni riservate, il concorrente dovrà fornire ad SVT tutte le informazioni possibili.
- r) Obbligarsi a garantire che gli autobus impiegati nel servizio siano:
- in regola con la revisione e la normativa specifica vigente attinente al servizio,
 - adeguatamente assicurati contro l'incendio compreso il ricorso terzi, oltre che con le garanzie RCA, compresa la rc dei trasportati; LE GARANZIE RCA DOVRANNO ESSERE DICHIARATAMENTE VALIDE ANCHE NEL CASO DI TEMPORANEO SOVRACCARICO DEL MEZZO. Il massimale della polizza assicurativa RCA non dovrà in nessun caso essere inferiore a € 30 milioni. Il Subaffidatario dovrà fornire a SVT copia della documentazione concernente tali polizze da cui risultino scadenza, massimale ed elenco delle "azioni di rivalsa" eventualmente previste dalla Compagnia Assicuratrice: DOVRANNO ESSERE SPECIFICATEMANTE ESCLUSE LE AZIONI DI RIVALSA INERENTI ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E/O USO DI STUPEFACENTI. In caso di scadenza all'interno di validità del contratto, detta documentazione dovrà essere tempestivamente ritrasmessa ALL'ATTO DEL RINNOVO come sopra descritto.
- s) non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.

ART. 6 PERSONALE

L'Impresa subaffidataria dovrà garantire di possedere organico adeguato al servizio oggetto del presente contratto ed alle eventuali sostituzioni.

Il sub affidatario ha l'obbligo di osservare nei confronti del personale impiegato tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e protezione e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il **Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente**, pena la risoluzione del contratto.

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire **l'elenco del personale di guida** con allegata la documentazione di seguito richiesta (patente, CQC, visite mediche) e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, indicando per ciascuno il numero del LUL Libro Unico del Lavoro attestante la loro regolare assunzione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verifichino delle sostituzioni o vengano impiegati nuovi operatori.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Al riguardo, il sub affidatario si impegna a produrre copia della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale in conformità al D.M. 88/1999, ed annualmente quella relativa al giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, rilasciata dall'ufficio sanitario a ciò abilitato, atto a dimostrare il perdurare di detti requisiti nell'arco di validità del presente contratto, ed a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, compresi i cambi di personale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare in servizio esclusivamente conducenti:

- muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC)
- con conoscenza della lingua italiana sufficiente per svolgere il servizio e rapportarsi in maniera comprensibile con la clientela a bordo.

Tale elenco potrà comprendere anche dipendenti non impegnati momentaneamente nell'appalto, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli adibiti alla guida dei mezzi di SVT

Il REC ed il personale incaricato della sorveglianza dell'appalto potranno controllare in qualsiasi momento se le persone alla guida dei mezzi di SVT siano comprese nell'elenco inviato, facendosi esibire documenti di riconoscimento.

Le persone eventualmente non comprese nell'elenco saranno allontanate dal servizio, riservandosi, al riguardo, la Società SVT ogni ulteriore azione e provvedimento.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto il personale dipendente dell'appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa vigente, rilasciato da SVT. Il tesserino dovrà essere richiesto ad SVT prima che il dipendente inizi il servizio.

Al termine del contratto, tutti i tesserini rilasciati dovranno essere restituiti a SVT.

La ditta subaffidataria si impegna a garantire il decoro e la cortesia del proprio personale nei confronti dell'utenza e del personale SVT. Per essere facilmente riconoscibile, detto personale dovrà indossare la divisa in uso presso il sub affidatario o un abbigliamento costituito da:

- pantaloni lunghi monocolore blu, grigi o neri;
- camicie monocolore maniche lunghe o corte, azzurre o grigie, al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche e/o giubbini monocolore blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche a vento monocolore blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- cravatte monocolore o regimental.

L'abbinamento tra i vari capi dovrà rimanere invariato per la durata del contratto, essere utilizzato indistintamente da tutti gli operatori e comunicato a SVT, la quale potrà anche autorizzare combinazioni e/o colori diversi. Il personale del sub affidatario dovrà inoltre esporre durante tutte le fasi del servizio e lo stazionamento presso le aree aziendali e/o i capolinea/fermate il cartellino identificativo fornito da SVT.

ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'

In caso di sospensioni o irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, SVT provvederà a svolgere direttamente il servizio addebitando al medesimo i relativi costi. In tale ipotesi, SVT applicherà le penali pattuite all'art. 18, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il sub affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 01.06.1990 n. 146, dall'Accordo Nazionale 7.02.1991 e da altre norme eventualmente emanate in materia e recepite da accordi SVT.

SVT emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.

Alle suddette disposizioni deve attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Nel caso di svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero, egli deve darne comunicazione scritta a SVT

ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO

La direzione d'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto fa capo a SVT. A tali effetti, questa curerà l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente contratto, delle prescrizioni impartite dai competenti organi dalla Regione, dalla Provincia, nonché della normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevista dal Regolamento CEE n. 561/2006 e successive modificazioni. Il sub affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a SVT di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio; nel contempo SVT si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possano essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO

Sono a carico del sub affidatario tutte le spese relative al personale, all'uso e alla circolazione degli autobus affidati da SVT e quelle per la erogazione del servizio subaffidato.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

Il sub-affidatario si obbliga a sollevare e manlevare SVT da ogni responsabilità derivante da eventuali danni diretti o indiretti, causati nell'espletamento del servizio a persone o cose di SVT o di terzi.

Il sub-affidatario dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa RCT/O** per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, comprensiva della copertura degli eventuali danni a mezzi o altri beni mobili e immobili di SVT con un massimale adeguato. Dovrà essere consegnata a SVT copia della suddetta polizza e delle dichiarazioni di quietanza di pagamento del premio alle scadenze.

ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO

Il sub affidatario, attraverso il personale di guida, dovrà sempre provvedere alla vendita a bordo dei titoli applicando agli utenti la tariffa vigente, così come determinata dal Regolamento dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza.

Verrà riconosciuto al subaffidatario un **aggio pari al 10% del venduto**.

Sarà conferito un carico iniziale di titoli di viaggio di tipologie e quantità adeguato al tipo di servizio aggiudicato.

Prima che si esaurisca il carico a disposizione, il sub affidatario dovrà richiedere la fornitura di nuovi titoli di viaggio da vendere a bordo, che saranno pagati contestualmente alla consegna per il valore nominale.

Al termine del contratto di sub-affidamento, il sub affidatario si impegna a restituire ad SVT i titoli di viaggio non venduti nello stato di totale integrità e funzionalità e a pagare il valore nominale dei titoli di viaggio consegnati al sub-affidatario e non ancora pagati.

La liquidazione dell'aggio sul venduto avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte del sub-affidatario.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe dovessero subire delle modifiche, SVT provvederà a darne immediata comunicazione scritta al sub affidatario, il quale entro e non oltre giorni 3 (tre) dovrà restituire ad SVT i titoli di viaggio in suo possesso, non ancora venduti e corrispondenti alla tariffa non più in vigore; SVT s'impegna fin d'ora al ritiro di quanto appena descritto.

Il subaffidatario si impegna a:

- . essere provvisto sempre dei titoli di viaggio, in misura sufficiente a soddisfare in qualunque momento le esigenze della clientela;
- . vendere i titoli singolarmente;
- . attenersi alle istruzioni operative che di volta in volta SVT darà in relazione alle esigenze del servizio.

Tutte le attività dovranno essere eseguite nell'interesse di SVT, di modo che, in considerazione dell'elevato prestigio professionale di cui gode quest'ultima, non venga pregiudicato il livello di qualità del servizio dalla stessa svolto.

Il personale di guida del sub-affidatario si dovrà inoltre accertare che sull'autobus sia funzionante la oblitteratrice e in caso di mancato funzionamento della stessa, procederà personalmente ad annullare i biglietti, scrivendo a penna data e ora di inizio del viaggio.

ART. 13 VERIFICHE A BORDO

Le operazioni di verifica del possesso di titoli di viaggio sono a carico del sub affidatario ai capolinea e nei confronti dei clienti in salita alle fermate.

Le altre attività di verifica e l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di viaggiatori irregolari compete agli agenti SVT espressamente abilitati.

Tali agenti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio e il sub affidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Nell'ipotesi in cui rilevi l'intenzione degli agenti accertatori di verificare l'utenza presente sul mezzo, dovrà collaborare con essi bloccando la oblitteratrice.

Altresì saranno effettuate con cadenza periodica, verifiche a bordo sul corretto adempimento da parte del sub-affidatario degli obblighi contrattuali. In occasione di tali verifiche gli addetti di SVT compileranno apposito modulo di controllo attestante le verifiche svolte

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto, in quanto si tratta di servizio già affidato ad SVT e che la stessa intende sub-affidare a terzi. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il subaffidatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i, con scadenza 90 giorni dopo la conclusione del contratto. Il subaffidatario ha prestato la suddetta garanzia con polizza n° rilasciata da

La garanzia fidejussoria garantisce il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: SVT, ha diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per i seguenti inadempimenti o mancanze della ditta subaffidataria:

- a) mancata effettuazione dei servizi;
- b) non dia inizio al servizio nel termine concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
- c) non effettui il servizio per una intera giornata;
- d) per la perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- e) qualora sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- f) presti servizio con veicoli diversi da quelli dati in comodato da SVT o utilizzi questi veicoli per servizi diversi da quelli previsti nel contratto;
- g) qualora non esegua gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da SVT o dai competenti organi;
- h) qualora non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 5 e art. 6 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;

- i) qualora non ottemperi agli obblighi di cui agli art. 4 e art. 5 in ordine alla applicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;
 - j) nel caso di sequestro o di furto del veicolo, di difformità e inadempienze nell'esercizio dei veicoli, qualora ciò derivi da carenze del subaffidatario rispetto alle prescrizioni contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente subito da SVT;
 - k) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite da SVT in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
 - l) non ottemperi agli obblighi e a quanto previsto a suo carico nella locazione degli autobus forniti da SVT;
 - m) qualora contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 14 del presente capitolato;
 - n) qualora, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
 - o) cessione anche parziale del contratto.
 - p) mancata applicazione del Contratto Autoferrotranvieri o equivalente al proprio personale dipendente impiegato alla guida dei servizi oggetto del sub affidamento;
- Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora SVT comunichi al sub affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva espressa.
- E' comunque riconosciuta a SVT la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all' art. 18 del presente contratto e gli ulteriori danni.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi :

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con l'Ente di Governo;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivante da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni o conferimenti di ramo d'azienda, ecc.

ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di SVT delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da PEC o lettera raccomandata a.r..

ART. 18 PENALI E DANNI

Vengono concordate tra le parti le seguenti penali per inadempienze:

- a) **Mancate corse.**
Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. Per mancata corsa si intende:
 - la corsa non effettuata;
 - la partenza comunque in anticipo;
 - il transito in anticipo alle località intermedie rispetto all'orario programmato.
- b) **Ritardi.**
Qualora il servizio venga espletato con ritardo alla partenza iniziale o ingiustificato negli altri casi, rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del sub affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:
 - Euro 30,00 per ripetuti ritardi fino a 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
 - Euro 60,00 per ripetuti ritardi oltre 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati.
- c) **Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio, di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, di guasto o malfunzionamento del mezzo o degli impianti.**
Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

d) **Mancata comunicazione di nominativi e dati dei propri dipendenti in caso di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, o di sanzione del Codice della strada.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 5, d) del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

e) **Percorso diverso.**

Qualora gli addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito da SVT, al di fuori dei casi di forza maggiore, il sub affidatario deve corrispondere una penale di Euro 60,00 per ogni corsa errata.

f) **Mancata vendita biglietti.**

Nel caso in cui il personale di guida sia rimasto sprovvisto di biglietti o, per qualunque motivo, non li venda a chi ne fa richiesta, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00 per ogni viaggiatore trovato privo del titolo di viaggio sull'autobus e che non sia stato informato sull'opportunità di acquistarlo a bordo.

g) **Mancate fermate.**

Per ogni salto di fermata accertato ed imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00.

h) **Comportamento scorretto dell'autista o mancanza di collaborazione dello stesso con SVT.**

Per ogni accertato comportamento scorretto dell'autista nei confronti dell'utenza o del personale di controllo, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. La medesima penale sarà applicata nei casi in cui il conducente non collabori con il personale SVT nelle operazioni di controllo dell'utenza, ad esempio, non spenga l'obliteratrice quando l'agente accertatore sale a bordo per verificare i titoli di viaggio, ecc..

i) **Mancata esposizione della tessera identificativa dell'autista.**

Qualora il personale di guida non esponga la tessera identificativa fornita da SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di € 50,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

j) **Mancato utilizzo della divisa da parte dell'autista.**

Qualora il personale di guida non sia facilmente riconoscibile o non indossi la propria divisa o quella pattuita con SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di Euro 30,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

k) **Mancata trasmissione dell'elenco del personale utilizzato e dei certificati medici relativi e/o eventuali aggiornamenti.**

L'elenco degli operatori del servizio nonché dei dati relativi alle certificazioni mediche di cui in dettaglio all'art.6 del presente contratto, deve essere trasmesso in via preventiva all'inizio del contratto e aggiornato di volta in volta prima dell'impiego di un nuovo operatore.

Qualora ciò non avvenga, nel primo caso la penale sarà di Euro 300,00/giorno per i primi 3 giorni e di Euro 500,00 per ogni giorno ulteriore. Decorso 7 giorni dall'accertamento della mancanza, l'Azienda potrà recedere con il solo preavviso di almeno 48 ore e senza alcun riconoscimento di danni o altri oneri. Nell'ipotesi di mancato aggiornamento la penale sarà di Euro 100/giorno per ogni nuovo operatore.

l) **sequestro del veicolo**

Nel caso di sequestro o di furto del veicolo, qualora ciò sia causato da carenze o trascuratezza del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 75,00 (settantacinque/00) per ogni giornata di indisponibilità del veicolo, fermo restando l'obbligo per l'Aggiudicatario di risarcimento del danno eventualmente subito da SVT, e la facoltà di risolvere il contratto (art.16);

m) **sostituzione dei veicoli**

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un veicolo affidato, a causa di inadempienza, carenza o trascuratezza da parte del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare la penale giornaliera pari a € 75,00 (settantacinque /00) per singolo veicolo;

n) **Mancata pulizia dei mezzi**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza nel lavaggio dei mezzi verrà applicata per ciascuna inadempienza e ciascun veicolo una penale pari ad euro 100,00 (cento/00)

o) **Mancato transito per aggiornamento sistemi di bordo**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza del transito per aggiornamento dei sistemi di bordo verrà applicata per ciascuna inadempienza e per ciascun veicolo una penale pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per ciascun giorno di ritardo

p) **Penali per altre violazioni contrattuali**

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00);

q) **Ripetute irregolarità in seguito a verifiche a bordo**

Qualora in esito alle verifiche effettuate a bordo dei mezzi (art. 13) si rilevino ripetute inadempienze, alla terza mancanza rilevata per il medesimo motivo verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Modalità di applicazione delle penali: L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire al sub-affidatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il sub-affidatario abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà fatturata ed è previsto il pagamento entro 30 gg; in caso di mancato pagamento verrà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI

Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, il sub affidatario si impegna a garantire, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, gli stessi standard di qualità applicati in forza del contratto di servizio con l'ente affidante, indicati nel documento denominato "indicatori di qualità" allegato sub. 2 al presente contratto e ai documenti di gara e nella Carta dei Servizi pubblicata sul sito internet di SVT www.svt.vi.it.

Mensilmente dovranno essere comunicati i livelli raggiunti relativamente ai punti 1a, 2a 2b 2c, 3a, 3b, 4a.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato

ART. 21 ALIQUOTA IVA

Sul corrispettivo dovuto da SVT al sub affidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10% ; tutte le fatture emesse riporteranno l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72" in quanto soggette a split payment.

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 nr. 633.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Subaffidatario si impegna ad assumere anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche.

Il numero identificativo CIG che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura e richiamato in ogni attività successiva afferente alla presente procedura è quello riportato in oggetto.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso e ad importo fisso a' sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) parte II della Tariffa allegata al citato DPR.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del sub affidatario.

ART. 24 NORME APPLICABILI

Con la sottoscrizione del presente contratto il sub affidatario dichiara espressamente di conoscere le disposizioni generali e particolari regolanti il contratto di trasporto ed, in particolare, gli artt. 1678, 1679, 1681 del C.C. e si impegna ad osservare le norme previste dalla L.R. 25/1998 e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA

Il sub.affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con il subaffidatario, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e del subaffidatario e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi. E' fatto altresì obbligo al subaffidatario di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e della subaffidataria.

Infine la Ditta subaffidataria dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 25 CODICE ETICO

SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36078 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato alla ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, ed elaborati dalla stessa, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento delle attività contrattualizzate, la Ditta incaricata dell'esecuzione del contratto medesimo, diversa da SVT, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnico organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. La ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligata a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia a SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

ART. 27 RINVIO

Per quanto non espressamente regolato con il presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, della Legge Regionale Veneto n. 25/1998 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 applicabile ai settori speciali

Allegato sub 1 : "descrizione delle linee e dei servizi e degli orari".

Allegato sub 2 : Indicatori di qualità -standard qualitativi

Allegato sub 3 : copia dell'offerta

Il presente contratto, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Per SVT
(firmato digitalmente)

Per il subaffidatario
(firmato digitalmente)

Vicenza, aprile 2019

SVT srl

Il presente "CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO" viene sottoscritto in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Luogo e data

Timbro e Firma per accettazione dell'impresa
